

Comune di Roghudi

R e g o l a m e n t o

***per l'affidamento degli incarichi
per servizi tecnici***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 11/08/2007

Art. 1 (oggetto)

- 1- Il presente regolamento disciplina l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura e delle connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, d'importo inferiore a 100.000,00 Euro;
- 2- Ai fini del presente regolamento , i servizi di cui al comma 1 sono denominati "servizi tecnici".

art.2 (procedure di affidamento)

- 1- I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a 20.000 Euro sono acquisiti in economia mediante affidamento diretto. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi dell'art. 3, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
- 2- Gli affidamenti dei servizi di cui al comma 1. il cui importo stimato è pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è effettuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente comma è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3 (determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali)

- 1- Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi dell'art. 2, con l'operatore economico si applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n. 96), salvo il caso in cui l'importo massimo delle spese tecniche viene stabilito dalla normativa che regola il finanziamento. In tale caso la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare viene stabilito in relazione alle citate disposizioni.

Art. 4 (requisiti degli operatori economici)

- 1- L'affidamento dei servizi tecnici di cui all'art. 1 è effettuato ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento mediante le procedure aperta, ristretta o negoziata con bando, di contratti di pari importo.

Art. 5
(offerta economicamente più vantaggiosa)

- 1- Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell'offerta.

Art. 6
(commissione esaminatrice)

- 1- La valutazione di cui all'articolo 5 è demandata a una commissione giudicatrice, composta da dirigente (oppure , dal responsabile apicale) della struttura organizzativa competente per la materia, che la presiede, e da due componenti selezionati fra i funzionari dell'Ente.
- 2- La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente (oppure, dal responsabile apicale) della struttura organizzativa competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 3- Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84, commi 5 6 e 7 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (nel proseguo Dlgs n. 163).
- 4- La partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

Art. 7
(divieto di frazionamento)

- 1- Nessun servizio di ingegneria e di architettura e di attività tecnico amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

Art. 8
(Norme finali)

- 1- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia ivi comprese la determinazione dell'autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici n. 4 del 29.03.2007.